



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 195

del 10/11/2021

OGGETTO: **CONCORDATO PREVENTIVO R.G. 4/2019 – AUTORIZZAZIONE AD ESPRESSIONE VOTO FAVOREVOLE SU PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE E TRATTAMENTO CREDITI CHIROGRAFARI DELL'ENTE.**

L'anno 2021 il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15:20, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore		X
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessore		X
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Vice Segretario **Dott.ssa Cristina Buti**.



LA GIUNTA COMUNALE,

DATO ATTO che, in data 01/08/2019, è stato presentato al Tribunale di Lodi ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte di ditta che risulta debitore per la tassa sui rifiuti (TARI) nei confronti di questo Ente;

CONSIDERATO che il sopracitato Tribunale, con decreto dell'11.06.2020, depositato nella Cancelleria fallimentare del Tribunale in pari data, ai sensi dell'art. 163 L.F., ha ammesso il richiedente alla procedura di concordato preventivo;

VISTO l'art. 177 del R.D. 267/42 (Legge Fallimentare), in tema di "Maggioranza per l'approvazione del concordato", il quale stabilisce che *"Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. (...) Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (...) I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. (...) I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito."*;

CONSIDERATO che questo Ente, con nota prot. 22316 del 07/04/2021, ha attestato il proprio credito TARI relativo agli anni 2018-2020 per la procedura in oggetto;

DATO ATTO che Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di funzionario responsabile TARI fino all'anno 2017, ha provveduto ad effettuare la medesima attestazione, per i crediti residui fino all'anno 2017;

VISTO che parte dei crediti vantati dall'Ente è stata inserita nella classe 3 – crediti chirografari – per cui ogni creditore può esprimere un voto, ai sensi dell'art. 177 L.F. sopra citato, e che la mancata espressione equivale a voto negativo per la proposta presentata;

VISTA la relazione del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 172 L.F., acquisita al ns. prot. 61699 del 08/09/2021, redatta a seguito del deposito di "integrazione domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F. con suddivisione in classi e transazione fiscale e previdenziale" del 06.04.2021;

DATO ATTO che la continuazione dell'attività, da attuarsi con la soluzione concordataria, dovrebbe permettere di cogliere una serie di opportunità che non potrebbero realizzarsi in caso di fallimento, quali:

1. Il realizzo di utili di gestione per l'intero periodo;
2. la vendita degli immobili di proprietà (e in leasing) a prezzi di mercato;
3. il mantenimento del valore di magazzino, da monetizzare negli anni a valori correnti di mercato;
4. il recupero delle cauzioni versate e degli altri crediti;



VISTO il parere del Commissario Giudiziale nella relazione sopra citata, secondo cui *“l’ipotesi del fallimento porterebbe a soddisfare il ceto creditori in misura sensibilmente inferiore rispetto alla continuazione dell’attività”*;

RITENUTO opportuno, pertanto, esprimere il proprio voto favorevole alla proposta di concordato in continuità aziendale formulato dalla società oggetto della procedura;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale di cui al R.G. 4/2019 del Tribunale di Lodi, giusta relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F., ns. prot. 61699 del 08/09/2021;
2. di incaricare la dott.ssa Cristina Buti, Dirigente del Settore n. VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici e funzionario responsabile TARI, di procedere alla remissione del voto favorevole per la proposta di concordato di cui in oggetto, per la parte di credito TARI ammessa tra i crediti chirografari;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Quindi la Giunta Comunale



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

In ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla remissione del voto per la procedura in oggetto, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

